SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO INDIVIDUALE DI LAVORO AUTONOMO

Supporto specialistico temporaneo in contabilità pubblica armonizzata e bilancio ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 165/2001

TRA

ARSIAL, in persona del Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, di seguito «Agenzia»

E

Il/La dott./dott.ssa [nome e cognome], C.F. , P. IVA , con domicilio professionale in , PEC , di seguito «Professionista»

PREMESSO:

che con determinazione direttoriale n. del sono stati approvati l'avviso pubblico, lo schema di domanda e il presente schema di disciplinare;

che, all'esito della procedura comparativa, con successiva determinazione n. del è stato conferito l'incarico al Professionista, previa verifica dei requisiti e della disponibilità delle risorse e con assunzione dell'impegno di spesa;

che sono stati assolti gli adempimenti necessari all'efficacia dell'atto di conferimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE E QUADRO NORMATIVO

1. Le premesse, l'avviso pubblico approvato con determinazione n. del e la determinazione di conferimento n. del costituiscono parte integrante del presente disciplinare. Le richieste scritte di attività ne costituiscono atti di esecuzione.

2. L'incarico è disciplinato dall'art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 165/2001, dagli artt. 2222 e seguenti e, ove applicabili, 2229 e seguenti del codice civile, nonché dalla legge n. 49/2023 e dalle altre norme pertinenti.

3. L'incarico individuale di lavoro autonomo non costituisce un appalto di servizi e non è soggetto al d.lgs. 36/2023.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'INCARICO

L'Agenzia conferisce al Professionista, che accetta, un incarico individuale di lavoro autonomo per analisi, verifiche e supporto tecnico specialistico temporaneo in materia di contabilità pubblica armonizzata e bilancio, entro il limite complessivo di 45 giornate professionali.

Le attività e i prodotti richiesti sono:

a) analisi e prospetti preparatori del bilancio di previsione 2027–2029, inclusi FCDE, fondo contenzioso e piano degli indicatori;

b) analisi dei dati del preconsuntivo e dei residui;

c) prospetti e note tecniche preparatorie per il riaccertamento ordinario dei residui e il rendiconto 2026, inclusi i rapporti contabili con la Regione Lazio;

d) analisi e prospetti preparatori per l'assestamento 2027 e la verifica dell'avanzo;

e) note tecniche su variazioni di bilancio di particolare complessità. Il referente individuato dall'Agenzia specifica per iscritto, per ogni richiesta, prodotti, scadenze e giornate stimate.

Gli elaborati costituiscono contributi istruttori: l'adozione e la firma degli atti, la responsabilità dei procedimenti e le decisioni restano agli uffici e agli organi competenti. Non sono attribuite funzioni gestionali o dirigenziali né attività ordinarie continuative.

ART. 3 – DURATA E CESSAZIONE ANTICIPATA

L'incarico decorre dal e termina il 15 giugno 2027.

L'incarico è temporaneo ed è collegato alle esigenze specialistiche dell'Area competente in materia di Bilancio durante la vacanza della posizione dirigenziale.

Se il nuovo dirigente dell'Area competente prende effettivamente servizio prima del 15 giugno 2027, l'Agenzia può disporre la cessazione anticipata dell'incarico con comunicazione scritta al Professionista, indicando la data di cessazione.

In caso di cessazione anticipata sono liquidate soltanto le giornate relative alle prestazioni effettivamente rese, documentate e verificate, comprese le attività già avviate e utilmente consegnate, entro i limiti del presente disciplinare.

La cessazione anticipata non comporta il pagamento delle giornate non svolte né del compenso massimo non maturato, salvi i diritti inderogabili previsti dalla legge.

Non è previsto rinnovo tacito. Un'eventuale proroga, disposta prima della scadenza con atto motivato e nei presupposti di legge, è limitata al completamento delle attività già avviate, senza alterare oggetto e natura dell'incarico.

ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E AUTONOMIA PROFESSIONALE

La prestazione è resa nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo professionale, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del Codice civile.

Il Professionista opera con autonomia tecnica e organizzativa, senza vincolo di orario o subordinazione e senza inserimento stabile nell'organizzazione dell'Agenzia.

Il referente dell'Agenzia definisce per iscritto prodotti, scadenze e giornate stimate per ciascuna richiesta; verifica le giornate documentate e la conformità degli elaborati, nel rispetto dell'autonomia professionale.

L'attività è svolta prevalentemente presso il domicilio professionale; l'accesso ai locali, ai sistemi e ai documenti dell'Agenzia è consentito solo per quanto necessario all'incarico e nel rispetto delle regole interne.

Gli accessi presso la sede sono concordati quando necessari e non comportano assoggettamento a un orario di lavoro.

La prestazione è personale. Il Professionista non può cedere o subaffidare l'incarico.

ART. 5 – COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso professionale è pari a euro 400,00 per ogni giornata professionale effettivamente svolta, documentata e verificata, fino a un massimo di 45 giornate e di euro 18.000,00. Il limite massimo stimato della spesa è euro 22.838,40, inclusi il contributo previdenziale del 4 per cento e l'IVA del 22 per cento, ove dovuti. Non è garantito alcun numero minimo di giornate.

Il compenso è determinato in relazione alle prestazioni richieste, nel rispetto della legge n. 49/2023 e dei parametri professionali applicabili; euro 400,00 non è un importo netto dopo imposte.

Il corrispettivo giornaliero comprende gli oneri ordinari necessari per l'esecuzione delle attività richieste. Non sono previsti rimborsi ulteriori rispetto al limite massimo di spesa indicato nel presente articolo; eventuali spese vive richiedono preventiva autorizzazione scritta e devono trovare copertura nell'impegno di spesa assunto con l'atto di conferimento.

Il pagamento avviene con cadenza bimestrale posticipata, sulla base delle giornate effettivamente svolte, documentate e verificate, previa:

presentazione di regolare fattura elettronica;

trasmissione di una relazione con le date, le giornate, le attività svolte e i prodotti consegnati;

verifica da parte del referente individuato dall'Agenzia della regolare esecuzione e delle giornate rendicontate;

verifica della regolarità contributiva presso la Cassa professionale di appartenenza, ove prevista;

assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

In caso di cessazione anticipata sono liquidate le sole prestazioni effettivamente svolte, documentate e verificate, comprese quelle avviate e utilmente consegnate.

Il Professionista assolve gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi relativi alla propria posizione.

Per il presente incarico individuale di lavoro autonomo non sono richiesti CIG e adempimenti di tracciabilità propri dei contratti pubblici, salvo disposizioni speciali applicabili.

ART. 6 – REQUISITI, INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Il Professionista dichiara ai sensi del d.P.R. 445/2000:

di possedere il titolo di studio, l'esperienza professionale necessaria allo svolgimento dell'attività richiesta svolta a favore di enti pubblici e gli ulteriori requisiti dichiarati nella procedura comparativa;

di essere iscritto da almeno cinque anni all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili oppure al Registro dei revisori legali, come dichiarato nella domanda;

di avere dichiarato ogni eventuale situazione di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, ai fini della verifica in concreto da parte dell'Agenzia;

di non trovarsi in condizioni ostative allo svolgimento dell'incarico e, se dipendente pubblico, di aver acquisito l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ove richiesta dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001;

di non avere riportato condanne o essere destinatario di provvedimenti che impediscano lo svolgimento dell'attività professionale o la contrattazione con una pubblica amministrazione;

di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, ove applicabile.

Il Professionista si impegna a comunicare immediatamente ogni situazione sopravvenuta di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale.

La non veridicità delle dichiarazioni rese comporta, ferme le conseguenze previste dal d.P.R. 445/2000, la decadenza dall'incarico e la risoluzione del rapporto, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

Il Professionista è tenuto a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal Codice di comportamento dell'Ente. La violazione grave o reiterata di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutta la durata dell'incarico il Professionista deve mantenere, ove obbligatoria, idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale.

ART. 7 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Il Professionista è tenuto al rispetto del segreto d'ufficio e alla massima riservatezza in relazione a dati, informazioni, documenti e notizie acquisiti durante lo svolgimento dell'incarico.

Le informazioni e i documenti acquisiti possono essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione dell'incarico e non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

Gli obblighi di riservatezza continuano a trovare applicazione anche dopo la cessazione dell'incarico.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e degli atti organizzativi adottati dall'Ente.

Fermo restando quanto riportato nell'informativa ARSIAL ex artt. 13 e 14 GDPR allegata all'Avviso pubblico le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare in conformità alle norme oggi vigenti.

Le parti di impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti delle predette normative in vigore con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato, così come specificato, altresì, nell'avviso pubblico.

In relazione alle specificità dei contenuti del contratto di si potrebbero si configura una Responsabilità del trattamento dei dati da parte del Professionista ex art 28 GDPR che verrà formalizzata tramite apposito atto o documento la cui sottoscrizione dovrà perfezionarsi, su iniziativa e responsabilità del RUP, entro il termine di venti giorni dalla data di stipula del contratto. Arsial, in qualità di Titolare del Trattamento, con ato formale (addendum contrattuale Nomina a Responsabile del trattamento dei

dati personali ai sensi degli articoli 4, n. 8) ex art. 28 del GDPR – Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento), nominerà il Professionista quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 4, n. 8). Con la sottoscrizione dell'addendum la Parte si impegnerà ad accettare la nomina a Responsabile del Trattamento.

Alla conclusione dell'incarico, il Professionista deve restituire tutta la documentazione ricevuta e consegnare all'Amministrazione i documenti e gli elaborati prodotti.

ART. 8 – PROPRIETÀ E UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

Le relazioni, i prospetti, le analisi e gli altri elaborati predisposti specificamente nell'esecuzione dell'incarico restano nella piena disponibilità dell'Amministrazione, che può utilizzarli per le proprie finalità istituzionali.

Il Professionista garantisce che gli elaborati prodotti non violino diritti di terzi e risponde dell'eventuale utilizzo non autorizzato di materiali protetti.

Restano di proprietà del Professionista le conoscenze, le metodologie generali, gli strumenti e i modelli professionali già elaborati precedentemente al conferimento dell'incarico.

ART. 9 – RECESSO E RISOLUZIONE

L'Agenzia può recedere dal contratto per sopravvenute esigenze organizzative o di interesse pubblico mediante comunicazione scritta a mezzo PEC con preavviso di almeno 15 giorni, salvi i casi di cessazione anticipata di cui all'art. 3.

Sono corrisposte le prestazioni effettivamente rese, documentate e verificate fino alla cessazione, comprese le attività avviate e utilmente consegnate, nonché le eventuali spese autorizzate e documentate, fatti salvi i diritti inderogabili previsti dalla legge.

Il Professionista può recedere esclusivamente per giusta causa, dandone tempestiva comunicazione all'Amministrazione e adottando ogni misura necessaria a evitare pregiudizi alle attività dell'Ente.

L'Amministrazione può avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, mediante comunicazione al Professionista della volontà di avvalersene, nei seguenti casi:

grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali;

grave e ingiustificato ritardo rispetto alle scadenze essenziali comunicate per iscritto;

mancato conseguimento degli obiettivi per fatto imputabile al Professionista;

violazione degli obblighi di riservatezza;

accertamento di una situazione di incompatibilità o conflitto di interessi non comunicata;

perdita dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'incarico;

violazione grave o reiterata del Codice di comportamento;

cessione o subaffidamento non autorizzato dell'incarico;

falsità delle dichiarazioni rese dal Professionista.

La risoluzione è comunicata mediante PEC, con indicazione della causa invocata, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali danni.

ART. 10 – TRASPARENZA E ADEMPIMENTI

L'Amministrazione provvede alla pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, degli estremi dell'atto di conferimento, del curriculum vitae, dei dati relativi allo svolgimento di altri incarichi o attività professionali e del compenso, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

L'efficacia dell'atto di conferimento e la liquidazione del compenso sono subordinate agli adempimenti di pubblicazione e comunicazione applicabili ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 33/2013.

L'Amministrazione provvede alla comunicazione dell'incarico all'Anagrafe delle prestazioni ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, nonché agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Ove ne ricorrano i presupposti, l'Agenzia provvede alla trasmissione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005.

Non si applicano gli obblighi di pubblicazione e trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici previsti dal D.Lgs. 36/2023.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Il Professionista è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni affidate e della correttezza tecnica degli elaborati e delle indicazioni professionali forniti.

Il Professionista non risponde delle determinazioni e delle decisioni discrezionali assunte dagli organi o dai dirigenti dell'Amministrazione, né dell'utilizzo degli elaborati difforme dalle indicazioni fornite.

Restano ferme le responsabilità previste dalla legge per dolo, colpa grave o inadempimento professionale.

ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI FINALI

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione esclusivamente in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di contratto d'opera intellettuale, l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001 e le altre disposizioni normative applicabili.

Eventuali modifiche al presente disciplinare devono risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le parti e rispettare i presupposti e i limiti di legge per gli incarichi di cui all'art. 7 del d.lgs. 165/2001.

L'eventuale invalidità di una clausola non determina l'invalidità dell'intero disciplinare, salvo che la clausola abbia carattere essenziale.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del disciplinare è competente il Foro di Roma, salvi i fori inderogabili previsti dalla legge.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.